Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA

N. 3087

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DE SENA, ADAMO, AGOSTINI, ANTEZZA, ARMATO, BARBOLINI, BASSOLI, BASTICO, BIANCO, BIONDELLI, BLAZINA, CAROFIGLIO, CASSON, CECCANTI, CHITI, DE LUCA, DEL VECCHIO, DELLA MONICA, DI GIOVAN PAOLO, DONAGGIO, FERRANTE, Mariapia GARAVAGLIA, INCOSTANTE, LANNUTTI, LEGNINI, LUSI, Mauro Maria MARINO, MARITATI, MAZZUCONI, MICHELONI, MONGIELLO, PASSONI, PEGORER, PERTOLDI, PINOTTI, SANNA, SCANU, SERRA e VITA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 GENNAIO 2012

Modifiche alla legge 12 agosto 1993, n. 310, in materia di contrasto al riciclaggio dei proventi di attività illecite

TIPOGRAFIA DEL SENATO (175)

ONOREVOLI SENATORI. – In questi ultimi anni numerose attività investigative e giudiziarie hanno ampiamente accertato che l'infiltrazione dei capitali di origine illecita nel sistema economico legale consente alle organizzazioni mafiose di collocarsi sul mercato in posizioni di assoluto favore, agendo parallelamente nel mercato criminale ed in quello legale e costituendo, nel contempo, una minaccia per la sicurezza e l'ordine pubblico, oltre che per il sistema economico.

Questa situazione, inoltre, determina la creazione di un circuito perverso in forza del quale la disponibilità di capitali illeciti investiti in imprese legittime indebolisce le imprese legali rendendole facile preda dell'imprenditore criminale e predisponendo tutti gli elementi per un monopolio illegale; la problematica non riguarda soltanto le aree del Mezzogiorno ma tocca complessivamente la trasparenza dell'intero sistema economico del Paese. La forza economica delle mafie e la liquidità dei loro capitali ben si intersecano con le dinamiche della crisi economica attuale che colpisce le piccole e medie imprese, le quali faticano a vedersi concessi dei prestiti dalle banche e quindi si vedono costrette a rivolgersi sempre più spesso verso canali alternativi illegali, come il prestito ad usura. Purtroppo, molte volte, la conclusione di tale processo è l'acquisizione, da parte della mafia, dell'impresa che non riesce a pagare il prestito usurario, con il solo risultato di ingrossare le fila delle imprese nelle quali far confluire i proventi illeciti da riciclare, alimentando ancora di più il circuito economico malavitoso.

In proposito, la Banca d'Italia in alcuni recenti convegni ha ricordato come, secondo l'opinione del Fondo monetario internazionale, il riciclaggio assommi a circa il 5 per cento del PIL; mentre le stime che riguardano il nostro Paese sono ancora più pessimistiche e indicano dimensioni mediamente superiori al 10 per cento del PIL, dato in continua crescita in funzione dell'apertura internazionale dei mercati e del ricorrere delle crisi economiche. Questa massa enorme di capitali di provenienza illecita spinge le organizzazioni malavitose ad approntare opportune misure di camuffamento dell'origine delittuosa dei proventi ed a porre in essere sofisticate tecniche di reintroduzione nell'economia legale di detti capitali. Riciclare il denaro è quindi una fondamentale esigenza criminale, assolutamente necessaria per conferire una parvenza di legittimità a proventi di natura illecita, nella prospettiva di attribuire loro adeguati collocamenti sui mercati legali.

Le organizzazioni mafiose, nell'ultimo ventennio, hanno affrontato un vero e proprio processo di modernizzazione, costituendo aggregazioni di potere economico e finanziario con una fisionomia tipica delle forme associative di tipo manageriale, dotate di una flessibilità tale da permettere l'introduzione in ogni operazione o meccanismo economico in grado di produrre elevata ricchezza.

La progressiva evoluzione della criminalità organizzata in aziende commerciali ha visto nascere, in seno ad ogni consorteria criminale, una componente economico-finanziaria, incaricata di reinvestire in operazioni lecite i proventi delle attività delittuose ed avvalendosi di veri e propri consulenti di alta finanza.

Come più volte emerso, la forma più elementare di riciclaggio consiste nella possibilità di interporre fittiziamente terze persone nella titolarità di patrimoni; ciò consente

alle organizzazioni criminali di infiltrarsi in interi settori commerciali (supermercati, bar, ristoranti, alberghi, e così via), specie in quelle aree geografiche dove è forte il loro potere intimidatorio ed il controllo del territorio.

Sempre la Banca d'Italia – osservando che per ripulire i propri capitali illeciti il criminale ha bisogno di avvalersi di operatori economici operanti nei circuiti legali: banche, finanziarie, professionisti – evidenzia che l'azione condotta congiuntamente dagli organi di vigilanza (la Banca d'Italia, la Commissione di vigilanza sui fondi pensione e l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato) e dall'Unità d'informazione finanziaria nei poco più dei quattro anni di vigenza del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 ha prodotto risultati di rilievo. Le segnalazioni di operazioni sospette, circa 12.500 nel 2007, si sono triplicate, divenendo oltre 37.000 nel 2010. Il *trend* di crescita risulta in notevole accelerazione: +16 per cento nel 2008, +44 per cento nel 2009, +77 per cento nel 2010. Non può però considerarsi soddisfacente il fatto che l'aumento delle segnalazioni sia dovuto quasi esclusivamente agli intermediari bancari e agli operatori di Poste italiane. Dai professionisti e dagli altri operatori, sono pervenute, nel 2010, solo 223 segnalazioni (erano 136 nel 2009 e 173 nel 2008), di cui un terzo dai dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali, circa un quinto dai notai.

È appena il caso di rammentare che le segnalazioni di operazioni sospette hanno prodotto risultati investigativi rilevanti: in proposito il Comandante generale della Guardia di Finanza ha evidenziano che nel corso dell'anno 2010 sono state circa 4.700 le segnalazioni confluite in procedimenti penali aperti presso le procure della Repubblica competenti ovvero che hanno permesso di attivare nuovi procedimenti penali per casi di riciclaggio, usura, estorsione, abusivismo finanziario, frode fiscale e truffa.

Una puntuale analisi del fenomeno criminale in argomento é stata delineata recentemente, in Commissione parlamentare antimafia, dal Procuratore della Repubblica di Roma e da autorevoli rappresentanti della Direzione distrettuale antimafia di Roma e della Direzione nazionale antimafia. I magistrati hanno messo in evidenza che nella Capitale sono presenti personaggi riconducibili a note famiglie mafiose calabresi, che reinvestono copiosi capitali di provenienza illecita in attività commerciali, sbaragliando la normale concorrenza con conseguente alterazione degli equilibri di mercato. I vari rappresentanti delle cosche calabresi, potendo contare su una notevole disponibilità economica, hanno concentrato i loro interessi nel tessuto economico-sociale della città, tramite la costituzione di società fittizie aventi per oggetto la gestione di bar, paninoteche, pasticcerie e ristoranti, circostanza favorita dalle dimensioni e dalla vastità di Roma, che senza dubbio favorisce l'anonimato. In particolare, hanno precisato i magistrati, alcuni rappresentanti di una *cosca* originaria di Sinopoli (RC) nell'arco di pochissimo tempo si sono trasformati da piccoli artigiani locali ad imprenditori di primissimo livello, reinvestendo ingenti capitali, verosimilmente provenienti da traffici di droga attuati sull'asse Germania-Italia, comprando esercizi di ristorazione con prezzi di acquisto nettamente inferiori al reale valore di mercato. Tra gli esercizi commerciali sequestrati e successivamente confiscati figurano alcuni noti bar situati in centralissimi quartieri della Capitale, tra cui lo storico *«Café de Paris»,* il ristorante *«George's»* ed altri importanti locali operanti nel settore della ristorazione, nei cui assetti societari si sono insinuati esponenti della citata cosca. Altresì rilevante, infine, é l'operazione condotta a giugno di quest'anno dalla Direzione investigativa antimafia che ha portato al sequestro di diciotto società, intestate ad un personaggio ritenuto fiancheggiatore di una *'ndrina* di Palmi

(RC), tra cui *«l'Antico Caffé Chigi»,* ubicato nell'omonima piazza.

Il presente disegno di legge, ripristinando in parte la normativa antecedente le modifiche apportate alla legge 12 agosto 1993, n. 310, dall'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 2005, n. 304 e adattando il previgente articolo 7 della richiamata legge n. 310, del 1993 al già collaudato meccanismo delle segnalazioni di operazioni sospette, si prefigge lo scopo di attrarre nell'area della collaborazione attiva le categorie di operatori, nel caso specifico dei notai, che sono apparse finora meno coinvolte nel sistema di prevenzione del riciclaggio di denaro. Rassicurando nel contempo gli stessi operatori circa le garanzie di riservatezza del sistema, atteso il valore che tali garanzie assumono in termini di sicurezza personale ma anche di reputazione professionale.

Il disegno di legge in esame si compone di tre articoli.

L'articolo 1 detta le disposizioni per impedire il riciclaggio dei proventi di attività illecite. In particolare, il comma 1 inserisce, dopo l'articolo 7 della legge 12 agosto 1993, n. 310, l'articolo 7-*bis.* Quest'ultimo articolo dispone che i notai che ricevano atti o autentichino scritture private aventi ad oggetto trasferimenti di esercizi commerciali devono comunicare all'Unità di informazione finanziaria, tramite il proprio ordine professionale ed entro il mese successivo a quello della stipula, i dati relativi alle parti contraenti, a eventuali loro rappresentanti, al bene compravenduto e al prezzo indicato.

Il comma 2 stabilisce che l'Unità di informazione finanziaria deve effettuare i necessari approfondimenti sulle comunicazioni, integrandole con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in suo possesso. Quindi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette le comunicazioni, eventualmente corredate da una relazione tecnica, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza. I citati organi investigativi, qualora le comunicazioni siano attinenti alla criminalità organizzata informano il procuratore nazionale antimafia. Per effettuare i necessari approfondimenti gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria, che possono essere estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria può demandare l'assolvimento degli approfondimenti.

Il comma 3, qualora vi sia la necessità di verificare se l'atto negoziale sia stato posto in essere per finalità riconducibili al reato di riciclaggio, consente all'Unità di informazione finanziaria, alla Guardia di finanza ed alla Direzione investigativa antimafia di richiedere ai notai, tramite l'ordine professionale, ulteriori informazioni e copia degli atti connessi.

Il comma 4 prevede che la trasmissione delle comunicazioni, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni tra l'Unità di informazione finanziaria, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e l'ordine professionale abbiano luogo per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati, nonché l'integrità delle informazioni trasmesse nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Al comma 5 viene stabilito che i dati identificativi e le informazioni relative alle comunicazioni possono anche essere contenuti in archivi informatici a condizione che sia comunque assicurata la possibilità di trarre, con un'unica interrogazione, informazioni integrate e l'ordine cronologico delle stesse e dei dati.

Il comma 6 puntualizza che le comunicazioni effettuate dai notai non costituiscono

violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere per le finalità previste dalla legge e in buona fede, non comportano responsabilità di alcun tipo.

Il comma 7 prevede sanzioni per il notaio che, nei termini previsti, omette ripetutamente di effettuare le comunicazioni. Le sanzioni, determinate dall'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (legge notarile), contemplano la censura, la sospensione fino ad un anno o, nei casi più gravi, la destituzione.

Infine, il comma 8 stabilisce che le comunicazioni di cui al comma 1 non fanno venire meno per il notaio gli obblighi previsti in materia di segnalazioni di operazioni sospette.

L'articolo 2 contiene una disposizione per disciplinare la trasmissione delle comunicazioni, stabilendo che le stesse debbano effettuarsi secondo le modalità stabilite da un decreto adottato dal Ministro della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

L'articolo 3, infine, reca la clausola di invarianza finanziaria, stabilendo inoltre che le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalla legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Disposizioni per impedire il riciclaggio dei proventi di attività illecite)

1. Nella legge 12 agosto 1993, n. 310 e successive modificazioni, dopo l'articolo 7 è inserito il seguente:

«Art. 7-*bis*. – *1*. I notai che ricevono atti o autentichino scritture private aventi ad oggetto trasferimenti di esercizi commerciali comunicano all'Unità di informazione finanziaria, tramite il proprio ordine professionale, entro il mese successivo a quello della stipula, i dati relativi alle parti contraenti o ai loro rappresentanti, al bene compravenduto e al prezzo indicato.

2. L'Unità di informazione finanziaria:

a) effettua i necessari approfondimenti sulle comunicazioni di cui al comma 1, integrandole con gli ulteriori elementi desumibili dagli archivi in loro possesso;

b) fermo restando quanto previsto dall'articolo 331 del codice di procedura penale, trasmette senza ritardo le comunicazioni, ove è il caso corredate di una relazione tecnica, alla Direzione investigativa antimafia e al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, che ne informano il procuratore nazionale antimafia, qualora siano attinenti alla criminalità organizzata. Per effettuare i necessari approfondimenti gli appartenenti al Nucleo speciale di polizia valutaria esercitano anche i poteri loro attribuiti dalla normativa in materia valutaria. Tali poteri sono estesi agli ufficiali di polizia tributaria dei nuclei regionali e provinciali di polizia tributaria della Guardia di finanza, ai quali il Nucleo speciale di polizia valutaria

può demandare l'assolvimento dei suddetti approfondimenti.

3. Qualora, sulla base di elementi comunque acquisiti, si manifesti la necessità di verificare se l'atto negoziale di cui alla comunicazione del comma 1 sia stato posto in essere per le finalità indicate negli articoli 648-*bis* e 648-*ter* del codice penale, nonché nell'articolo 12-*quinquies,* comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni, l'Unità di informazione finanziaria, la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia possono richiedere ai notai, tramite l'ordine professionale, ulteriori informazioni, ivi compreso copia di ogni altro atto o contratto che sia connesso o comunque collegato con l'atto negoziale per il quale è stata fatta la comunicazione stessa.

4. La trasmissione delle comunicazioni di cui al comma 1, le eventuali richieste di approfondimenti, nonché gli scambi di informazioni tra la Unità di informazione finanziaria, la Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e l'ordine professionale dei notai avvengono per via telematica, con modalità idonee a garantire la riferibilità della trasmissione dei dati ai soli soggetti interessati nonché l'integrità delle informazioni trasmesse, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

5. I dati identificativi e le altre informazioni relative alle comunicazioni di cui al comma 1 possono altresì essere contenuti in archivi informatici a condizione che sia comunque assicurata la possibilità di trarre, con un'unica interrogazione, informazioni integrate nonchè l'ordine cronologico delle informazioni medesime e dei dati.

6. Le comunicazioni effettuate ai sensi e per gli effetti del comma 1 non costituiscono violazione degli obblighi di segretezza, del segreto professionale o di eventuali restri-

zioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o da disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e, se poste in essere in buona fede e per le finalità previste dal comma 1, non comportano responsabilità di alcun tipo.

7. Al notaio che, nel termine indicato nel comma 1, omette reiteratamente di effettuare le comunicazioni di cui al medesimo comma, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 147 della legge 16 febbraio 1913, n. 89, e successive modificazioni.

8. Le disposizioni di cui al comma 1 non fanno venire meno per il notaio gli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231».

Art. 2.

(Trasmissione delle comunicazioni)

1. Con decreto del Ministro della giustizia, adottato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono stabilite le modalità di effettuazione delle comunicazioni di cui al comma 4 dell'articolo 7-*bis* della legge 12 agosto 1993, n. 310.

Art. 3.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni pubbliche provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalle disposizioni della presente legge con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.